

N. R.G. 334/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
sezione lavoro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott. Giorgio Flaim pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso depositato in data 21.7.2022

d a

rappresentata e difesa dagli avv.ti Francescopaolo Ranieri pec avvfpranieri@pec.giuffre.it
e Francesco Cagnetta pec avvfcagnetta@pec.it

ricorrente in opposizione

c o n t r o

SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

in persona del dirigente dott.ssa Sandra Cainelli, con domicilio eletto in Trento, via Gilli, 4, e rappresentato, anche disgiuntamente, da funzionari delegati dott. Roberto Nulli pec



roberto.nulli@pec.provincia.tn.it e avv. Cesare Colognesi pec
cesare.colognesi@pec.provincia.tn.it

convenuto opposto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“Per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’infondatezza dell’ordinanza ingiunzione prot. n. S021/2022/386955/24.1/R.N. del 08/06/2022 emessa dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro, notificata alla Sig.ra . in data 21/06/2022, oggetto di causa, nonché della relativa pretesa sanzionatoria, e per l’effetto, annullare e/o dichiarare nulla o comunque inefficace detta ordinanza ingiunzione, nonché la relativa sanzione; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri e rimborso forfettario come per legge”

CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA

“In via principale: rigettare tutte le eccezioni di nullità e/o di annullamento e/o di revoca dell’ordinanza-ingiunzione opposta, e respingere il ricorso in fatto ed in diritto, in quanto infondato, confermando l’ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese del presente giudizio da porre a carico del ricorrente”

MOTIVAZIONE

§1. L’ordinanza ingiunzione opposta

La sanzione irrogata con l’ordinanza ingiunzione, emessa in data 8 giugno 2022 *sub* prot. n. S021/2022/386955/24.01/R.C. nei confronti di ,



quale trasgressore, qui opponente, (oltre che della società REAL SERVICE S.r.l. ora fusa per incorporazione nella società SM HOLDING S.r.l. in Concordato, quale responsabile solidale ex art. 6 co.3 L. 24.11.1981, n. 689), viene fondata dal SERVIZIO LAVORO della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO sulla asserita consumazione dei seguenti illeciti amministrativi (così come descritti nel testo dell'ordinanza ingiunzione):

“D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e sncc. mod., art. 18 comma 5 bis e succ. mod., per aver distaccato, senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 30, i lavoratori individuati nella sottoriportata tabella, per i periodi e per le giornate a fianco di ciascuno indicati, utilizzati dalla ditta Dj Quattro Srl, ora Dan John Italia Srl:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PERIODO Dal al</i>	<i>GIORNATE DI OCCUPAZIONE</i>
	<i>24.01.2018- 30.06.2018</i>	<i>132</i>
	<i>01.11.2017- 30.06.2018</i>	<i>181</i>
	<i>01.11.2017- 30.06.2018</i>	<i>189</i>
	<i>01.11.2017-30.06.2018</i>	<i>194</i>
	<i>13.11.2017 20.01.2018</i>	<i>55</i>
<i>TOTALE GIORNATE</i>		<i>751”</i>

§2. in ordine all'eccezione, sollevata dall'opponente, di decadenza per violazione dell'art. 14 L. 689/1981

L'opponente *eccepisce “l'illegittimità ed inefficacia del verbale di accertamento ispettivo, e per l'effetto dell'ordinanza ingiunzione, per eccessiva durata dell'accertamento ispettivo e/o violazione del termine decadenziale ex art. 14 L. 689/81 per la notifica del verbale ispettivo”.*

Allega che:



- a) il procedimento ispettivo è stato avviato con verbale di richiesta documentale del 30.05.2019 ed è stato definito con verbale unico di accertamento e notificazione del 27 luglio 2020, ossia oltre un anno dopo l'apertura del procedimento;
- b) a fronte della denuncia ispettiva della lavoratrice . in data 05.02.2019, il SERVIZIO LAVORO ha eseguito il primo accesso nei confronti della REAL SERVICE solo in data 30.05.2019;
- c) tra il verbale di "primo accesso" (30.5.2019) e il successivo verbale interlocutorio (14/10/2019) il funzionario ispettivo ha atteso ben 137 giorni.

L'eccezione non è fondata.

Essa concerne l'interpretazione e applicazione dell'art. 14 co.2 L. 689/1981, il quale dispone: *"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*.

- - -

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (*ex multis*, anche di recente, Cass. 8.6.2022, n. 18370; Cass. 23.2.2021, n. 4843; Cass. 3.9.2020, n. 18288; Cass. 19.2.2019, n. 4820; Cass. 9.4.2014, n. 8371; Cass. 2.4.2014, n. 7681;), detta disposizione, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione.

Quindi l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità



previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.

In proposito occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua sussunzione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria.

La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono, quindi, sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblicistica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.

A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa.

Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.

In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito).



La Suprema Corte (Cass. 4.4.2018, n. 8326; Cass. 8.8.2005, n. 16642;) ha anche chiarito che nel controllo giurisdizionale in ordine alla ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento (nell'accezione, appena evidenziata, non solo di compiuta verifica circa l'esistenza dei fatti, ma anche di loro valutazione giuridica e adeguata ponderazione nel merito) non rientra il potere del giudice di sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.

- - -

a)

Venendo al caso in esame – a fronte della censura, sollevata dall'opponente

in ordine all'eccessiva durata dell'accertamento ispettivo (“*il procedimento ispettivo è stato avviato con verbale di richiesta documentale del 30.05.2019 ed è stato definito con verbale unico di accertamento e notificazione del 27 luglio 2020, ossia oltre un anno dopo l'apertura del procedimento*”) – appare persuasivo, alla luce delle allegazioni svolte dal SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO a pag. 30-34 della memoria di costituzione e dei documenti ivi citati, l'assunto, contenuto nel verbale di accertamento notificato all'opponente in data 7.8.2020, secondo cui risale al 18 giugno 2020 il giorno in cui gli ispettori precedenti “*hanno definito gli accertamenti ispettivi*”.

Più specificamente, in memoria di costituzione il SERVIZIO LAVORO resistente ha descritto in maniera dettagliata, l'articolata attività di indagine compiuta, la quale è consistita:

A) nell'acquisizione di cospicua documentazione, in particolare:

➤ in data 05.06.2019 di documentazione dalla C.C.I.A.A. di Trento (fasc. conv. 11);



- in data 12.06.2019 delle fatture emesse dalla Real Service S.r.l. nei confronti della DJ Quattro S.r.l. e più segnatamente: n. 895 del 30.11.2017, n. 1007 del 30.12.2017, n. 40 del 31.1.2018, n. 85, del 28.2.2018, n. 166, del 31.3.2018, n. 231, del 30.4.2018, n. 306, del 31.5.2018, n. 337, del 30.6.2018 e n. 404 del 30.6.2018 (fasc. conv.12);
- in data 8.7.2019, a seguito di verbale di richiesta documenti del 30.5.2019 (fasc. conv. 8), di documentazione da parte della Real Service s.r.l. (fasc. conv. 13);
- in data 23.10.2019, a seguito di verbale interlocutorio del 14.10.2019 (fasc. conv. 14),
- di documentazione da parte della Real Service s.r.l. (fasc. conv. 15);
- in data 16.1.2020, a seguito di verbale interlocutorio del 24.12.2019 (fasc. conv. 16),
- di documentazione da parte della Real Service s.r.l. (fasc. conv. 17);
- in data 21.4.2020, a seguito di verbale di sollecito del 10.4.2020 (fasc. conv. 18), di nota da parte della Real Service s.r.l. (fasc. conv. 19);
- in data 11.5.2020 conversazioni *e- mail* con (fasc. conv. 20),
..... (fasc. conv. 22) e (fasc. conv. 24);
- in data 11.5.2020 e in data 12.5.2020 conversazioni *e - mail* con (fasc. conv. 23);
- in data 3.6.2020, a seguito di richiesta di informazioni del 28.4.2020 (fasc. conv. 12), di nota da parte della DJ Quattro s.r.l. (fasc. conv. 12).

B) nella redazione di numerosi atti ispettivi:

- ❖ in data 23.5.2019 il verbale di sommarie informazioni rese da in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 21);
- ❖ in data 23.5.2019 il verbale di sommarie informazioni rese da in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 24);



- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 23.5.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 25);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] data 4.6.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 22);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 4.6.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 23);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 4.6.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 25);
- ❖ il verbale di richiesta documenti destinato alla società Real Service s.r.l., in persona del Legale Rappresentante p.t., trasmesso con nota prot. n. S021/2019/345591/24.1/MF/AG del 30.5.2019 (fasc. conv. 8);
- ❖ la nota prot. n. S021/2019/355068/24.1/mf del 4.6.2019 a firma della dott.ssa Alessandra Manzana, Direttore dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento destinata alla C.C.I.A.A. di Trento (fasc. conv. 10);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 26.9.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 24);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 26.9.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 25);
- ❖ il verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro inviato alla Real Service s.r.l., trasmesso con nota prot. n. S021/2019/629908/24.1/MF/AG del 14.10.2019 a firma della dott.ssa Alessandra Manzana, Direttore dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 14);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese da [redacted] in data 18.12.2019 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 21);



- ❖ il verbale interlocutorio degli accertamenti in materia di lavoro inviato alla Real Service s.r.l., trasmesso con nota prot. n. S021/2019/835228/24.1/mf del 24.12.2019 a firma della dott.ssa Alessandra Manzana, Direttore dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 16);
- ❖ il verbale di sollecito inviato alla Real Service s.r.l., trasmesso con nota prot. n. S021/2020/205868/24.1/mf del 10.4.2020 a firma della dott.ssa Alessandra Manzana, Direttore dell'Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 18);
- ❖ la richiesta informazioni del 28.4.2020 redatta dall'Ispettrice del lavoro Aurora Gnesetti in ordine all'emissione di fatture da parte di DJ Quattro s.r.l. nei confronti della Real Service s.r.l. (fasc. conv. 12);
- ❖ il verbale di sommarie informazioni rese dalla Signora I _____ a in data 18.06.2020 in Trento presso il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (fasc. conv. 21).

b)

Parte opponente evidenzia, in particolare, che *“a fronte della denuncia ispettiva della lavoratrice _____ in data 05.02.2019, il SERVIZIO LAVORO ha eseguito il primo accesso nei confronti della REAL SERVICE solo in data 30.05.2019”* e ritiene tale intervallo temporale non congruo.

L'assunto non merita di essere condiviso, atteso che non prende in adeguata considerazione il tempo che si è reso necessario all'amministrazione per svolgere l'attività preparatoria all'accesso ispettivo del 30.5.2019.

Infatti occorre considerare che l'amministrazione, al fine di poter esercitare correttamente e ponderatamente i suoi poteri, ha dovuto:

- ✓ esaminare e verificare l'attendibilità della richiesta di intervento del denunciante,



- ✓ esaminare la documentazione prodotta (costituita, nel caso di specie, da: il contratto di lavoro a tempo determinato del 23.1.2018 sottoscritto con la Real Service s.r.l. (periodo dal 24.1.2018 al 31.3.2018); la comunicazione della Real Service s.r.l. del 23.1.2018 di distacco temporaneo dal 24.1.2018 al 31.3.2018 presso la DJ Quattro s.r.l.; la comunicazione di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del 27.3.2018 sottoscritto con la Real Service s.r.l. sino al 30.6.2018; la comunicazione di proroga del distacco temporaneo presso la DJ Quattro S.r.l. sino al 30.6.2018; i prospetti di paga emessi dalla Real Service s.r.l. per le seguenti mensilità: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2018; i fogli presenza presso il punto vendita di Trento per le seguenti mensilità: gennaio, febbraio, marzo, maggio e giugno 2018, comunicazioni di assunzione (del 23.1.2018), trasformazione (del 23.1.2018), proroga (del 30.4.2018) e nuovamente trasformazione (del 3.4.2018) inviate dalla Real Service S.r.l. al sistema del Collocamento Obbligatorio (doc. 20 fasc. conv.),
- ✓ approfondire le questioni concernenti la fattispecie astratta,
- ✓ effettuare un primo esame della vicenda concreta che, nel caso di specie, si presentava particolarmente complessa, coinvolgendo non solo la società Real Service s.r.l., bensì anche la DJ Quattro s.r.l.,
- ✓ identificare e convocare per l'audizione le lavoratrici citate nella denuncia, individuate nella richiesta di intervento di _____ solamente con i nomi propri di _____.

Inoltre, si rileva che in data antecedente al primo accesso ispettivo, il 23.5.2019, il SERVIZIO LAVORO procedeva all'audizione a sommarie informazioni presso la propria sede delle Sig.re _____ (doc. 21 fasc. conv.), _____ (doc. 24 fasc.conv.), _____ (doc. 25 fasc. conv.).



c)

Anche la censura relativa alla durata dell'arco temporale (di "ben 137 giorni") intercorso tra il primo accesso ispettivo dd. 30.5.2019 e il successivo verbale interlocutorio dd. 14.10.2019, non merita accoglimento.

Infatti risulta per *tabulas* che il SERVIZIO LAVORO, nell'ambito di tale intervallo temporale:

- ✓ in data 8.7.2019 ha provveduto ad acquisire da Real Service s.r.l. la seguente documentazione (doc. 13 fasc. conv.) che ha, necessariamente, costituito oggetto di successiva analisi: LUL e sezione presenze da 11.2017 a 6.2018 dipendenti
, retribuzioni e buste paga degli stessi dipendenti e relativi contratti di lavoro (contratto di lavoro, distacco e dimissioni);
- ✓ in data 26.9.2019 ha provveduto alla redazione dei verbali di sommarie informazioni rese dalle : (doc. 24 fasc. conv.), : (doc. 25 fasc. conv.).

In definitiva devono ritenersi congrui e ragionevoli, alla luce della peculiarità e indubbia complessità fattuale e giuridica della vicenda, i tempi impiegati dal SERVIZIO LAVORO per il compimento delle indagini necessarie per riscontrare i fatti rilevanti ai fini della configurabilità del presunto illecito e valutare sotto il profilo giuridico i dati acquisiti, al fine di pervenire a una corretta formulazione della contestazione.

§3. in ordine al merito

Quanto al merito, alla luce dell'illecito amministrativo posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta (previsto e sanzionato dall'art. 18 co.5*bis* d.lgs. 10.9.2003, n. 276), alla presente controversia è sottesa la questione se i distacchi disposti dalla società Real Service s.r.l. presso la società Dj Quattro s.r.l. nei confronti dei cinque lavoratori indicati



nella stessa ordinanza ingiunzione () fossero dotati dei requisiti di cui all'art. 30 d.lgs. 276/2003.

- - -

Orbene, il primo comma dell'art. 30 d.lgs. 276/2003 prevede: “*L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa*”

La norma delinea la fattispecie del distacco individuando i seguenti elementi costitutivi:

- 1) la preesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un datore (il distaccante) e uno o più lavoratori (il/i distaccato/i); infatti la giurisprudenza (*ex multis* Cass. 9.6.2021, n. 16067; Cass. 15.7.2019, n. 18888;) individua questo elemento nella “*titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante*”;
- 2) la messa a disposizione temporanea da parte del distaccante, al fine di soddisfare un proprio interesse, di uno o più lavoratori (il/i distaccato/i), in favore di altro soggetto (il distaccatario).

Dall'elemento *sub* 1)

si desume la necessità della sussistenza in capo al datore futuro distaccante e al lavoratore futuro distaccato di interessi diversi, ma complementari che sono sottesi alla causa del contratto di lavoro subordinato stipulato tra il datore futuro distaccante e il lavoratore futuro distaccato;

dall'elemento *sub* 2)

discende pure *de plano*, tra l'altro, la necessità della sussistenza in capo al futuro distaccante di un proprio interesse alla messa a disposizione del distaccatario del proprio dipendente per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.



Alle luce dalle circostanze:

- ✓ che l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra distaccante e distaccato costituisce il presupposto necessario dell'atto di distacco,
- ✓ che, quindi, tra quel rapporto di lavoro e l'atto di distacco vi è un collegamento funzionale,
- ✓ che il distacco costituisce un atto organizzativo compiuto dal distaccante e determinante una mera modifica delle modalità di esecuzione delle prestazioni da parte del lavoratore distaccato (*ex multis* Cass. 9.3.2022, n. 7745; Cass. 7.3.2022, n. 7436),

✓ che il lavoratore distaccato deve essere dipendente del distaccante, deve ritenersi che gli interessi, che il datore di lavoro futuro distaccante ha gestito stipulando il contratto di lavoro subordinato con il lavoratore futuro distaccato, devono essere funzionalmente connessi con l'interesse del datore di lavoro distaccante che viene soddisfatto (necessariamente) dal distacco di quel prestatore presso il distaccatario; lo statuisce nitidamente la Suprema Corte allorquando afferma che il distacco è lecito "*a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante*" (*ex multis* Cass. 5.3.2020, n. 6289; Cass. 20.12.2018, n. 33021; Cass. 8.9.2015, n. 17768; Cass. 22.1.2015, n. 1168; Cass. 15.5.2012, n. 7517).

- - -

La principale particolarità della vicenda in esame consiste nella coincidenza cronologica tra la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato tra la distaccante Real Service s.r.l. e i cinque lavoratori distaccati, e il compimento, da parte della distaccante Real Service s.r.l., dei distacchi dei cinque lavoratori distaccati presso la distaccataria Dj Quattro s.r.l.. Più concretamente, la distaccante Real Service s.r.l., nello stesso giorno in cui assumeva alle proprie dipendenze i cinque lavoratori, procedeva a distaccarli ossia a metterli a



disposizione della distaccataria Dj Quattro s.r.l.; lo comprovano sia i documenti prodotti dall'opponente (*sub* doc. 5 e 6), sia quelli prodotti dal SERVIZIO LAVORO opposto (*sub* doc. 20, 22, 23, 24 e 25).

Sebbene la contestualità tra costituzione del rapporto di lavoro subordinato tra distaccante e distaccato e il compimento dell'atto di distacco può essere compatibile con un distacco lecito (Cass. 15.6.1992, n. 7328;) – la mancata esecuzione, neppure per un giorno, di prestazioni da parte dei lavoratori distaccati in favore della società distaccante Real Service s.r.l. rende assai plausibile l'ipotesi che l'unico interesse gestito mediante i contratti di lavoro subordinato stipulati dalla distaccante con i distaccati fosse costituito dall'interesse della distaccante alla messa a disposizione dei lavoratori distaccati in favore della distaccataria Dj Quattro s.r.l..

Tuttavia questo interesse, facendo capo esclusivamente alla distaccante Real Service s.r.l., è inidoneo a integrare la causa dei contratti di lavoro subordinato stipulati dalla distaccante con i distaccati, dovendo la causa del contratto, trattandosi di negozio bilaterale, riguardare interessi non solo di un contraente (in particolare il datore), ma anche dell'altro contraente (il lavoratore).

Tale analisi giuridica trova riscontro nella circostanza, riferita concordemente da tutte le lavoratrici distaccate, secondo cui non vi è mai stato, neppure in sede di costituzione del rapporto, alcun contatto diretto tra loro e le persone fisiche rappresentanti della società distaccante, che fosse diretto all'esercizio dei tipici poteri datoriali di direzione ed organizzazione (art. 2094 e art. 2104 co.2 cod.civ.), al fine di conformare le prestazioni dei lavoratori agli interessi del datore, e non solo concernente gli aspetti attinenti alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, che hanno un rilievo marginale nell'accertamento della realtà effettiva.

Più nello specifico:



- ✓ alla domanda degli ispettori del lavoro se avesse contatti con i referenti della Real Service così ha riferito agli ispettori del lavoro in data 23.5.2019: “no, nessuno. Per qualsiasi problema io parlo con Alessandra” (doc. 24 fasc. conv.);
- ✓ ..., alla medesima domanda, così ha riferito agli ispettori del lavoro in data 23.5.2019 “no, fa sempre da tramite la Dan John, in quanto i contratti arrivavano via mail in negozio” (doc. 25 fasc.conv.)¹.

¹ In ordine al valore probatorio che assumono le dichiarazioni rese agli ispettori, contestate nelle note finali da parte opponente, appare opportuno ricordare che, nell’ambito del giudizio civile, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice (recepito nell’art. 116 cod.proc.civ.), in tema di valutazione delle prove non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, del quale il giudice deve dare conto con motivazione, il cui unico requisito è l’immunità da vizi logici.

Conseguentemente – fermo restando che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti – per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, senza però percepirli direttamente, o che hanno assunto veri in virtù di presunzioni o di logiche valutazioni personali, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Detto materiale può anche essere considerato dal giudice prova sufficiente qualora il suo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’esplicitamento di ulteriori mezzi istruttori (*ex multis*, di recente, (Cass. 7.2.2022, n. 3762; Cass. 3.2.2022, n. 3413; Cass. 17.1.2022, n. 1193; Cass. 22.7.2020, n. 15638; Cass. 15.10.2020, n. 22395; Cass. 7.2.2020, n. 3916; Cass. 26.1.2018, n. 2015; Cass. 7.11.2017, n. 26377; Cass. 7.6.2017, n. 14181; Cass. 2.3.2016, n. 7304; Cass. 10.6.2014, n. 13054)). Quindi, ad avviso della Suprema Corte, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. 17.1.2020; n. 978; Cass.



All'udienza odierna la società opponente ha offerto prova testimoniale sui seguenti capitoli:

“A) Vero è che Lei è stata assunta dalla società Real Service srl, che le ha poi comunicato il distacco presso la società DJ Quattro srl?”

B) Vero è che per gli aspetti organizzativi del rapporto di lavoro, ivi compresa la richiesta di ferie e permessi, si interfacciava con il responsabile della Real Service srl?”

C) Vero è che Lei veniva retribuita dalla Real Service srl, dalla quale riceveva le buste paga?”

D) Vero è che Lei, nel periodo di assunzione alle dipendenze della Real Service srl, ha osservato l'orario di lavoro previsto dal Suo contratto di lavoro?”.

7.5.2019, n. 11934; Cass. 17.7.2017, n. 17695; Cass. 6.9.2012, n.14965; Cass. 5.6.2009, n. 13075; Cass. 20.3.2007, n. 6565).

Conseguentemente l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; infatti, ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (Cass. 14.5.2014, n. 10427); sono state perciò ritenute corrette le pronunce di merito che hanno deciso le controversie unicamente sulla base del materiale probatorio acquisito in sede ispettiva (Cass. 7304/2016 cit., Cass. 17099/2010 cit.).

Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass. 16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.).



Si tratta di circostanze irrilevanti ai fini della decisione in quanto inidonee a dimostrare che la società Real Service s.r.l. abbia, almeno nella fase costitutiva dei rapporti di lavoro, esercitato nei confronti delle lavoratrici, i tipici poteri datoriali di direzione ed organizzazione e non si sia occupata soltanto della gestione amministrativa di quei rapporti.

Assume, inoltre, rilievo sintomatico il fatto che la società distaccante Real Service s.r.l. avesse sede in Bari, mentre le lavoratrici distaccate avevano tutte domicilio in Trentino.

- - -

Parte convenuta richiama l'arresto della Suprema Corte (Cass. 22.1.2015, n. 1168), secondo cui: *"il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 2, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, ha inserito un comma (4-ter) nel D.Lgs. n. 276 del 2003, cit. art. 30, prevedendo che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, ex art. 3, comma 4-ter, conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33) l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, che è un contratto con cui più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio dell'impresa. In tale evenienza l'interesse della parte distaccante è presunto iuris et de iure..."*; similmente Cass. 21.4.2016, n. 8068 ha ritenuto che: *"il riferimento atecnico ad un'automaticità del sorgere dell'interesse del soggetto distaccante deve essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta"*.

Si tratta, tuttavia, di statuizioni che non giovano alle ragioni dell'opponente, atteso che nella vicenda in esame ciò che manca non è l'interesse della distaccante Real Service s.r.l. alla messa a disposizione dei lavoratori distaccati in favore della distaccataria Dj Quattro s.r.l., ma a difettare sono gli interessi dei lavoratori distaccati idonei a costituire parte



integrante della causa dei contratti di lavoro subordinato stipulati con la società distaccante.

Inoltre l'unico interesse di quest'ultima sotteso a quei contratti di lavoro subordinato, che emerge dalla vicenda, è la contemporanea messa a disposizione delle prestazioni dei lavoratori in favore della distaccataria Dj Quattro s.r.l., vale a dire l'interesse tipico di un contratto di lavoro concluso con un'agenzia di somministrazione.

Appare rilevante, da ultimo, in quanto elemento singolare, che negli atti di distacco la società distaccante Real Service s.r.l. indichi quale ragione giustificativa del distacco “*la salvaguardia delle proprie professionalità*”, pur non avendo mai potuto verificare le capacità delle lavoratrici distaccate e i contributi in termini professionali che costoro erano in grado di assicurare, atteso che, come si è più volte evidenziato, mai avevano svolto le loro prestazioni in favore della distaccante.

Infine appare persuasivo l'orientamento dottrinale secondo cui la presunzione assoluta della sussistenza dell'interesse del distaccante alla messa a disposizione di propri dipendenti in favore di imprenditore distaccatario che sia parte del medesimo contratto di rete, trova applicazione a condizione che il lavoratore svolga presso il distaccatario non già qualsiasi prestazione, ma mansioni funzionali alla realizzazione del programma di rete (vale a dire l'interesse del distaccante è diverso da quello della mera somministrazione di manodopera solo qualora attenga alla causa del contratto di rete d'impresa). Non è sufficiente, quindi, il solo fatto che il distaccatario sia una parte stipulante del contratto di rete per ritenere operante la presunzione.

L'introduzione nella norma di legge di una presunzione *iuris et de jure* dell'interesse del distaccante ha come obiettivo, infatti, quello di favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese collegate da un obiettivo concordato all'interno della rete.



Quindi la presunzione circa la sussistenza dell'interesse al distacco può ritenersi operante a condizione che l'interesse stesso sotteso alla rete sia condiviso da tutti i soggetti della rete, coincidendo con il raggiungimento dell'obiettivo comune e, solo per tale ragione e in tale ipotesi, è esclusa la necessaria individuazione dello stesso in capo al distaccante.

Diversamente, qualora il distacco operato non sia funzionale e alla realizzazione di tale interesse comune, la presunzione non può considerarsi operante.

Nel caso in esame, a seguito del distacco, le cinque lavoratrici distaccate hanno svolto mansioni di commessa presso la società distaccataria Dj Quattro s.r.l. stipulante il contratto di rete d'impresa DJ NET, di cui è parte anche la società distaccante Real Service s.r.l..

Il programma comune di rete, sulla base del quale le parti contraenti si sono obbligate a collaborare, è descritto nella clausola n. 4, avente il seguente tenore:

“4.1 Scopo della rete è anche quella di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese aderenti. Per questo le imprese, sulla base di un programma comune, collaboreranno in forme ed in ambiti attinenti le proprie attività, ovvero si scambieranno informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.

4.2. Il programma di rete consiste tra l'altro in:

A) iniziative di commercializzazione e di marketing comuni;

B) studio e individuazione di clienti potenziali attraverso l'utilizzo di software dedicati, attività di per effettuate da ciascun retista, campagne pubblicitarie su social network e sul portale rsnetwork.it;

C) valutazione del mercato di riferimento della rete e di quello potenziale con lo scopo di studiare eventuali competitor e/o selezionare ulteriori aziende aderenti alla rete per la creazione di un gruppo d'acquisto nel settore dell'abbigliamento;



D) promuovere le aziende della rete sul mercato locale e nazionale;

E) partecipare a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine l'attività e la professionalità delle imprese;

I) nella predisposizione di disciplinari, regolamenti e report relativi alle singole fasi dell'attività commerciale e di studio delle imprese aderenti;

J) nella valutazione dell'opportunità, sotto il profilo economico e finanziario, di acquisire partecipazioni in società terze ovvero interi asset aziendali (in proprietà o in semplice godimento) ai fini dello sviluppo ed ampliamento imprenditoriale;

L) nella valutazione della proficuità di una possibile partnership tra le imprese aderenti;

M) nella redazione di studi e analisi economico-finanziarie, afferenti gli ambiti imprenditoriali della rete e delle imprese che vi aderiscono;

N) nell'agevolare ed ottimizzare l'esercizio dell'attività commerciale delle imprese aderenti, implementare al meglio le metodologie del "cost saving", anche per il tramite dei rispettivi apporti di natura economica e/o delle rispettive forze lavoro previo distacco del personale;

O) nella valutazione e/o nell'elaborazione di studi di fattibilità aventi ad oggetto eventuali operazioni di acquisizione e/o avvio di nuove attività di impresa di comune interesse, individuazione di aziende target;

P) nello scambio di informazioni, consulenze e prestazioni afferenti i propri rispettivi ambiti imprenditoriali".

Occorre evidenziare, in primo luogo, che in alcun atto di distacco viene menzionato il contratto di rete d'impresa DJ NET e tanto meno viene indicato un nesso funzionale tra la messa a disposizione della lavoratrice distaccata e almeno una delle attività previste nel "programma di rete" di cui alla clausola n. 4 del contratto. Le lettere di distacco



contengono, infatti, un mero e generico riferimento a ragioni giustificative consistenti in un *“interesse economico/produttivo, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità”* (doc. 6 fasc. conv.) inidonee a rivelare quale tra gli interessi sottesi al contratto di rete il distacco sarebbe destinato a realizzare.

Appare condivisibile l'assunto del SERVIZIO LAVORO opposto secondo cui le prestazioni di commessa svolte dalle lavoratrici distaccate non possono essere state funzionali allo svolgimento delle attività previste nel programma di rete *sub A), B) C), D), I), J), L), M), O) e P)* in quanto *“non hanno alcuna afferenza”*.

Quanto all'attività *sub E)*, l'opponente non ha allegato (e tanto meno provato) che le lavoratrici distaccate abbiano partecipato *“a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine l'attività e la professionalità delle imprese”*.

Quanto, infine, alle attività *sub N)* – le uniche in cui viene richiamata l'ipotesi del *“distacco di personale”* – difetta qualsiasi circostanza da cui sia possibile evincere che le mansioni svolte dalle lavoratrici distaccate abbiano contribuito a *“implementare al meglio le metodologie del “cost saving”*”.

Inoltre, in ordine allo scopo di *“agevolare ed ottimizzare l'esercizio dell'attività commerciale delle imprese aderenti”*, si deve evidenziare come la sua attuazione non possa consistere nella mera fornitura di manodopera (il solo risultato che è concretamente derivato dal distacco effettuato da Real Service s.r.l. in favore della distaccataria Dj Quattro s.r.l.), atteso che si tratterebbe di un'operazione in grado di soddisfare l'interesse imprenditoriale del solo utilizzatore e non già anche un interesse lecito (e quindi diverso da quello fornire solo manodopera) del fornitore e, perciò, un interesse comune alla rete d'impresa.



Del tutto generico appare, inoltre, quanto disposto alla lett. F) delle premesse del contratto di rete, ossia l'interesse delle imprese retiste a *“valutare l'opportunità di procedere alla eventuale futura condivisione delle rispettive attività d'impresa”*, in particolare ad *“investimenti nel settore della commercializzazione dell'abbigliamento”*, nonché l'art. 2, co. 2.3 dello stesso contratto che fa riferimento *“all'interesse a migliorare le loro attività d'impresa, sfruttando le competenze e l'esperienza della Real Service srl nell'attività di promozione commerciale, sviluppo marketing, gestione del personale e sviluppo dell'attività amministrativa d'impresa”*.

Infatti si tratta di obiettivi attinenti a future scelte di carattere imprenditoriale la cui attuazione, ancora una volta, non può essere realizzata attraverso una mera fornitura di manodopera.

Si deve, pertanto, escludere che il distacco sia stato funzionale alla realizzazione di uno degli interessi gestiti dal contratto di rete. Di qui l'inoperatività, nel caso di specie, della presunzione di sussistenza dell'interesse al distacco in capo al distaccante ai sensi dell'art. 30 co. 4 d.lgs. 276/2003.

conclusioni

In definitiva appare pienamente integrato l'illecito amministrativo che il SERVIZIO LAVORO ha posto a fondamento della sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.

Quindi deve essere rigettata l'opposizione proposta da

avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal SERVIZIO LAVORO in data in data 8 giugno 2022 *sub* prot. n. S021/2022/386955/24.01/R.C.

Le spese non possono che seguire la soccombenza; vengono liquidate in conformità all'art. 9 co. 2, terzo e quarto periodo d.lgs. 14.9.2015, n. 149 (*“In caso di esito favorevole*



della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).

P.Q.M.

Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal SERVIZIO LAVORO in data 8 giugno 2022 *sub* prot. n. S021/2022/386955/24.01/R.N.
2. Condanna l'opponente alla rifusione, in favore del SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 6.400,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 c.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA..

Trento, 21 febbraio 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Andrea Tabarelli

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim

